

Pubblicato il 16/01/2020

N. 00073/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05150/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5150 del 2019, proposto da

Battista Antonio Graziano, Giovannina Graziano, Raffaele Graziano, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvestro Mercone, Assunta Cioppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Matarazzo in Napoli, via Toledo 106;

contro

Comune di Vitulazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciana Verde in Napoli, via Martucci 48;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del Provvedimento del Comune di Vitulazio di diniego della richiesta di autorizzazione a lottizzare N. 7991/2019, a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico del territorio del Comune di Vitulazio, Arch. Cornelio Socci, del 10.09.2019, prot. N. 7991, notificato in data 11/10/2019 (numero Cronologico di notifica 7991) ed avente ad oggetto “ Piano di Lottizzazione convenzionata ad iniziativa privata, di un ambito in zona omogenea “D5” in 2 località Luciani- Rif. Domanda- prot. N. 12291 del 31.12.2018, succ. int. Prot. N. 2679 del 18.03.2019 e Prot. N. 5941 del 02.07.2019”;
2. Della Nota del Comune di Vitulazio protocollo n.1456 del 12.02.2019, con la quale il Responsabile del procedimento, Arch. Cornelio Socci, comunicava che dalle risultanze istruttorie erano emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90 e, pertanto, invitava i ricorrenti a fornire: “ specifiche osservazioni per rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotte.”;
3. Della Nota prot.n. 4041 del 02.05.2019, con la quale l'U.T.C. del Comune di Vitulazio, in persona dell'Arch. Cornelio Socci, evidenziava che l'integrazione trasmessa era carente di: “tutti gli elementi necessari ai fini dell'istruttoria ed in particolare: nulla osta del Genio Civile ex art. 13 Legge 64/74, nulla osta igienico sanitario, nulla osta del Servizio Geologico e Difesa dai Terremoti, nulla Osta Italgas SpA, parere Enel SpA” e, pertanto, comunicava la sospensione dell'istanza in attesa dell'acquisizione dei nulla osta indicati;
4. Se ed in quanto occorra, dell'art. 31 delle N.T.A. del vigente piano regolatore del Comune di Vitulazio;
5. Di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche infraprocedimentali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vitulazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti in relazione all'atto gravato (diniego della domanda di lottizzazione di un'area) non si atteggia come grave e irreparabile;

Ritenuto che da quanto precede non sussistono i presupposti per l'invocata tutela cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paola Palmarini

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO